

CIRCOLARE N. 1
DIPARTIMENTO SALUTE E SERVIZI SOCIALI
SERVIZIO PREVENZIONE (Prot. n. 147339/5077 del 27.10.2006)

Decreto Legislativo 257 del 25 luglio 2006 – Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto – Prime indicazioni.

A tutte le Imprese che operano nella bonifica dei
manufatti e dei materiali contenenti amianto

Loro rispettive sedi

Il Decreto in oggetto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 settembre 2006 numero 211 ed entrato in vigore lo scorso 26 settembre, integra il decreto legislativo 19 settembre 1994 numero 626 con il nuovo Titolo VI bis relativo al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori ed introduce modifiche riguardanti la protezione dei medesimi contro i rischi connessi con una esposizione all'amianto durante il lavoro, abrogando nel contempo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 277/1991.

Ciò premesso, di seguito si forniscono alcune indicazioni che si auspica concorrano, al momento, a fare chiarezza in ordine al comportamento da adottare da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Dette indicazioni sono principalmente volte alla tutela della salute dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro ma coinvolgono anche comportamenti che determinano attenzioni finalizzate alla salvaguardia dell'ambiente; da ciò consegue la necessità di un orientamento uniforme nell'applicazione dei contenuti del decreto sul territorio regionale.

Premesso che viene richiamata l'esigenza di non derogare da quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992 numero 257 e conseguentemente dalle disposizioni da essa derivate o ad essa riconducibili, le norme contenute nel decreto, che ribadiscono esplicitamente l'esclusione della produzione, si applicano alle restanti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione all'amianto, quali manutenzione e rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti nonché bonifica delle aree interessate.

Con riferimento ed in applicazione del decreto legislativo 257/06, al datore di lavoro viene chiesto in modo esplicito, prima di intraprendere attività lavorative che possono comportare esposizione a fibre di amianto, di individuare (bene è che nel fare ciò non vengano attuate azioni invasive) la presenza di materiali potenzialmente contenenti fibre di amianto; in caso di individuazione della presenza o anche del solo dubbio di presenza (al riguardo deve essere documentato il sopralluogo e la valutazione conseguente), debbono essere applicate le disposizioni del decreto cui ci si riferisce.

Considerato che il decreto legislativo 257/06 tende ad un sempre maggiore coinvolgimento nelle azioni di prevenzione da parte del Datore di Lavoro, responsabilizzandolo al riguardo, ne consegue che il medesimo è tenuto a svolgere in modo puntuale la valutazione del rischio connesso alle lavorazioni in questione valutando il grado di possibile esposizione del lavoratore con particolare attenzione al contenimento del rischio entro il valore limite di esposizione.

Occorre ricordare che nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità il decreto precisa che non si applicano gli articoli relativi alla notifica, alla sorveglianza sanitaria ed alla registrazione dell'esposizione nelle cartelle sanitarie e di rischio personali; al riguardo si segnala che sarà la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro di cui all'articolo 393 del DPR 27 aprile 1955 numero 547 a fornire gli orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni in questione.

Per quanto sopra, hanno oggi da considerarsi esposizioni sporadiche e di debole intensità, quelle che riguardano interventi senza disturbo del materiale contenente amianto, le attività di sorveglianza e controllo dell'aria, il prelievo di campioni, svolte sempre e comunque in modo occasionale.

Per le attività di rimozione e demolizione di manufatti contenenti amianto che interessano materiale degradato o di matrice friabile e le attività su materiale che inizialmente si presenta non degradato ma che, per effetto o conseguenza delle azioni programmate, compiute o in atto, evidenzia la possibilità o determina un deterioramento, è necessaria la predisposizione di un piano di lavoro i cui contenuti, essenziali ma non esaustivi dal punto di vista dell'informazione e della necessaria conoscenza di metodologie impiegate e procedure seguite, sono indicati nell'articolo 59-duodecies del decreto legislativo 257/06, che deve essere inoltrato all'organo di vigilanza competente per territorio, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori la cui data effettiva deve necessariamente essere indicata in modo chiaro ed inequivoco.

Il piano di lavoro, in quanto sostitutivo della notifica, deve contenere anche tutte le informazioni per la stessa previste.

La data di inizio dei lavori dovrà comunque essere comunicata, anche se solamente in via indicativa, come pure dovrà essere indicata la presunta durata dei lavori.

Almeno tre giorni prima dell'effettivo avvio dei lavori dovrà esserne data conferma all'Organo di vigilanza.

Eventuali possibili ritardi nell'avvio delle azioni di bonifica, dovuti a motivi tecnico organizzativi dell'Impresa o del Committente, dovranno anch'essi essere comunicati all'organo di vigilanza destinatario del piano di lavoro, con la necessaria tempestività.

Le attività di bonifica per rimozione dell'amianto, di smaltimento e trattamento del rifiuto contenente amianto e di bonifica delle aree interessate (in ogni caso da intendersi come complesso di interventi sul materiale compreso anche il trasporto) debbono essere compiute da Impresa regolarmente iscritta alla Categoria 10A (solo compatto) o 10B (compatto e friabile) dell'Albo delle Imprese che attuano la bonifica dell'amianto; dette Imprese debbono far svolgere le attività sopra menzionate, da personale abilitato dopo che lo stesso ha frequentato gli specifici corsi di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo numero 257/92.

Interventi diversi dalla rimozione, demolizione, trasporto e smaltimento del materiale contenente amianto, che comunque non prevedano azioni di disturbo del materiale con conseguente possibile rilascio di fibre, possono essere effettuati anche da imprese non iscritte all'Albo sulla base della valutazione del rischio di cui al Decreto Legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni ed a condizione che sia inviata con congruo anticipo all'Organo di vigilanza una notifica con i contenuti indicati nel decreto all'articolo 59-sexies.

Nel caso azioni analoghe venissero compiute direttamente da privati che effettuano l'intervento nel rispetto delle modalità e procedure previste dalle norme e certificano con le modalità in uso un intervento autonomo di piccola e limitata manutenzione, i medesimi debbono predisporre una nota relativa all'intervento che costituirà la documentazione utile ai fini della successiva dismissione che dovrà avvenire solo attraverso un trasportatore autorizzato.

L'organo di vigilanza competente dovrà comunque essere informato degli avvenuti interventi attraverso la ricezione delle schede del censimento nominate "Rapporto di aggiornamento della presenza di amianto in edifici ed impianti" (schede a.4 a.5).

Qualora per ragioni di urgenza dovute a situazioni di pericolo o necessità si debba avviare il cantiere prima dei trenta giorni previsti dalla norma, l'impresa, nel totale rispetto di quanto previsto all'articolo 59-quater, potrà farne richiesta all'Organo di vigilanza con corrispondente applicazione della tariffa prevista dal tariffario vigente.

Si ritiene che la presentazione di documentazione attestante l'invio del piano di lavoro all'ASL sia sufficiente ai fini dell'accettazione del materiale da parte della discarica.

Infine è opportuno sottolineare che i contenuti dell'articolo 59-octies riguardanti le misure igieniche da adottare, per il principio di maggior cautela e tutela della persona, sono da applicarsi a tutti gli interventi di bonifica di materiali contenenti amianto indipendentemente che trattasi di matrici friabili o compatte e che si tratti di condizioni di conservazione buone o degradate.

Le Imprese iscritte alla Categoria 10 dell'Albo, che dispongono di personale opportunamente formato ed abilitato secondo i principi normativi in essere sono invitate a raccordarsi con lo scrivente Servizio o con le ASL territorialmente competenti, per eventuali chiarimenti o delucidazioni.

Si precisa inoltre che le imprese che hanno personale dipendente non ancora adeguatamente formato dovranno provvedere alla loro formazione entro il 30 giugno 2007, tale personale non potrà, fino al conseguimento dell'abilitazione, essere adibito a mansioni che comportano diretto contatto con il materiale contenente amianto.

Nell'informare infine che in relazione ai contenuti del citato Decreto Legislativo 257/06 saranno aggiornate le linee guida regionali, si precisa che i contenuti della presente nota hanno valore ed efficacia immediata.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Oreste

I riferimenti sopra indicati (D. Lgs. 626/94 e D.Lgs. 257/06) ad oggi sono da intendersi come D.Lgs. 81/2008.